

Data

Spett.le azienda

Oggetto: indicazione dei principali obblighi e doveri a carico degli operatori/proprietari di impianti di refrigerazione, condizionamento dell'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra ai sensi del D.P.R. n° 43/2012; indicazione delle sanzioni previste in caso di inosservanza ai sensi del D.lgs. n° 26/2013

Spett.le Ditta / Società,

con la presente ci preghiamo di informare la S.V. in relazione ai doveri ed agli obblighi posti dalla legge comunitaria ed italiana a carico dei proprietari/operatori degli impianti in oggetto indicati e delle relative sanzioni previste in caso di inosservanza totale o parziale degli stessi.

- Il controllo degli impianti deve essere affidato a tecnici e/o imprese certificati/e in conformità all'art. 9 D.P.R. n° 43/2012, pena l'irrogazione di sanzione amministrativa da € 10.000 a € 100.000 (art. 3, comma 2°, D.lgs n° 26/2013).
- Il Proprietario/Operatore deve tenere il Registro delle apparecchiature e di impianto (solo per gli impianti con carica pari o superiore a 3 Kg) previsto dall'art. 15 D.P.R. n° 43/2013, pena l'irrogazione di sanzione amministrativa da € 7.000 a € 100.000 (art. 3, commi 4°-5°, D.lgs n° 26/2013).
- Il Proprietario/Operatore deve mettere a disposizione della competente Autorità Ministeriale il Registro delle apparecchiature e dell'impianto, pena l'irrogazione di sanzione amministrativa da € 500 a € 5.000 (art. 3, comma 6°, D.lgs. n° 26/2013).
- Il Proprietario/Operatore deve far eseguire i controlli obbligatori delle perdite (solo per gli impianti con carica pari o superiore a 3 Kg) con le scadenze previste dai Regolamenti CE n° 842/2006 e n° 1516/2007, pena l'irrogazione di sanzione amministrativa da € 7.000 a € 100.000 (art. 3, comma 1°, D.lgs n° 26/2013).
- Il Proprietario/Operatore deve far svolgere il recupero dei gas fluorurati contenuti negli impianti da personale certificato, pena l'irrogazione di sanzione amministrativa da € 7.000 a € 100.000 (art. 4, comma 3°, D.lgs. n° 26/2013).
- Il Proprietario/Operatore deve trasmettere all'Autorità Competente (ISPRA) la dichiarazione annuale sullo stato degli impianti di proprietà con carica pari o superiore a 3 Kg, pena l'irrogazione di sanzione prevista da € 1.000 a € 100.000 (art. 6, commi 3°-4°, D.lgs. n° 26/2013).

Si precisa che l'applicazione delle summenzionate sanzioni amministrative avverrà salvo che il fatto costituisca reato, ragion per la quale potrebbe senza dubbio verificarsi la possibilità che la non osservanza dei doveri e degli obblighi sopra richiamati porti all'applicazione nei confronti del Proprietario/Operatore di sanzioni penali (nel quinto dei punti sopra estesi, anche per emissioni in atmosfera di gas dannoso).

Come la S.V. può dunque agevolmente constatare, la responsabilità per la non corretta gestione degli impianti soggetti alle normative ed alle leggi sopra richiamate risulta senza equivoci in capo al Proprietario/Operatore.

In ragione di ciò, per evitare l'applicazione di pesanti sanzioni amministrative e penali, è assolutamente necessario ed indefettibile che ci si attenga strettamente a quanto disposto ed imposto dalla legge, affidandosi ad imprese regolarmente certificate, quale la Nostra.

In conclusione, prima di adottare qualsiasi decisione volta a non farvi attenere alle leggi di riferimento sopra indicate, consigliamo la S.V. di rivolgersi a Consulenti o ad Associazioni di categoria, affinché possa esserVi confermato quanto fin qui espresso.

Ne segue che la scrivente declina fin d'ora ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali comminazioni sanzionatorie civili, penali ed amministrative riferite alla non corretta applicazione delle leggi relative al c.d. Protocollo di Kyoto.

Cordiali saluti.